



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 30/08/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1351

Cont. 739/13/AL e 740/13/AL - Tribunale di Bari - M. c/ Regione Puglia - Decreti ingiuntivi n. 1186/13 e 1185/13 - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1186/13 (cont. 739/13/AL) notificato il 29.5.2013, il Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare in favore della prof.ssa M. la somma di €. 7.985,12 oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura, liquidate in €. 911, oltre cap e iva;

con ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1185/13 (cont. 740/13/AL) notificato il 29.5.2013, il Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare in favore della prof.ssa M. la somma di €. 8.096,33 oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura, liquidate in €. 911, oltre cap e iva;

a seguito di istruttoria e approfondimenti in merito all'orientamento prevalente in giurisprudenza sulla natura solidale dell'obbligazione di pagamento nei confronti del C.t.u., il Servizio Formazione Professionale con nota del 2.3.2013 (prot. Avvocatura \*\*\*) ha rilevato l'inopportunità di proporre opposizione ai provvedimenti monitori nn. 1185/13 e 1186/13;

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e

dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non proporre opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 1185/13 e 1186/13, notificati dalla prof.ssa M.;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---